

Accordo relativo al trattamento dei RAEE domestici e alla qualificazione delle aziende che effettuano tale trattamento

Ai sensi dell'articolo 33 comma 5 lettera g) del Decreto Legislativo 49/2014

Il Comitato di Gestione dell'Accordo delibera di pubblicare le seguenti

NOTE ESPLICATIVE

Sommario

Nota 1 – Norme relative alle sub categorie per cui non sono state pubblicate le relative Specifiche Tecniche	2
Nota 2 – Norme transitorie relative ad impianti già accreditati secondo l'Accordo di programma 2016 (AdP 2016).....	2
Nota 3 – Definizione tipologia di trattamento “manuale” ai fini della definizione dei requisiti di esecuzione del lotto.....	4
Nota 4 – Applicazione “Art 12 - Misure eccezionali per gestione emergenze di trattamento” - Raggruppamento 3.	5
Nota 5 –Emergenza Raggruppamento 3 – Deroga temporanea Accordo sul Trattamento	5
Nota 6 –Tempi minimi di verifica – Chiarimenti ed esempi	6
Nota 7 – Verifiche di mantenimento – Chiarimenti ed esempi.....	11

Nota 1 – Norme relative alle sub categorie per cui non sono state pubblicate le relative Specifiche Tecniche

Settembre
2021

I RAEE delle sub categorie individuate nell'Allegato 2 all'Accordo, per i quali non siano state ancora pubblicate le relative specifiche tecniche e la documentazione annessa, possono essere trattati presso gli impianti accreditati per il raggruppamento di cui la sub categoria fa parte, purché gli stessi impianti siano in possesso di adeguati provvedimenti autorizzativi.

In alternativa, i RAEE possono essere conferiti dagli impianti accreditati ad altri impianti, anche non accreditati, purché gli stessi siano in possesso di adeguati provvedimenti autorizzativi e subordinatamente alla accettazione di un impegno a fornire adeguate evidenze del trattamento a cui sono sottoposti i RAEE e del tasso di recupero e riciclaggio raggiunto.

Questa possibilità viene automaticamente meno decorsi 6 mesi dalla pubblicazione delle Specifiche Tecniche di ciascuna specifica sub – categoria (come definito nell'art.15 dell'Accordo).

Nota 2 – Norme transitorie relative ad impianti già accreditati secondo l'Accordo di programma 2016 (AdP 2016).

Settembre
2021

Art. 15 (Norme transitorie e finali)

I soggetti accreditati sulla base del precedente Accordo per il trattamento, sottoscritto in data 12 maggio 2016 (Adp 2016), conservano l'accreditamento fino alla naturale scadenza dello stesso, subordinatamente:

- a. al superamento delle verifiche (o audit) di mantenimento di cui all'articolo 7, entro i termini previsti per le stesse nel presente Accordo;*
- b. al superamento delle eventuali verifiche infra-periodo di cui all'articolo 8 del presente Accordo;*
- c. all'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti all'articolo 9 del presente Accordo;*
- d. ottenimento della certificazione ISO14001 o EMAS (se non già in possesso) entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo.*

Il requisito **d)** è verificato a seguito dell'invio (a cura del soggetto accreditato) della evidenza dell'ottenimento della certificazione ISO14001 o EMAS al Centro di Coordinamento RAEE, tramite indirizzo di posta calendario.audit@cdcraee.it entro il **15 aprile 2022**.

Il requisito **c)** è relativo agli obblighi, per tutti i soggetti accreditati e/o certificati, di comunicazione al Centro di Coordinamento RAEE delle informazioni previste dall'Accordo.

Tali adempimenti devono essere soddisfatti da tutti i soggetti certificati (e quindi anche dai soggetti accreditati nel secondo l'AdP 2016) a partire dal 01/01/2022 ed in particolare secondo le seguenti scadenze:

- *composizione dei raggruppamenti per sub-categorie, in % di peso*

Comunicazione trimestrale, secondo il modello predisposto dal CdC, da inviarsi:

I trimestre: entro 30 aprile
II trimestre: entro 31 luglio
III trimestre: entro 31 ottobre
IV trimestre: entro 31 gennaio

- *dettaglio, per ciascuna sub-categoria, di:*
 - volumi trattati,*
 - volumi in stoccaggio,*
 - volumi inviati ad altro impianto accreditato o certificato;*

Comunicazione semestrale, secondo il modello predisposto dal CdC, da inviarsi:

I semestre: entro 31 luglio
II semestre: entro 31 gennaio

- *dettaglio, per ciascuna sub-categoria, delle quantità ottenute della/e frazione/i indicatore dell'avvenuto trattamento*

Comunicazione semestrale, secondo il modello predisposto dal CdC, da inviarsi:

I semestre: entro 31 luglio
II semestre: entro 31 gennaio

Il requisito **b)** è valido per tutti gli impianti accreditati con AdP 2016 o accreditati / certificati con AdP 2021

Il requisito **a)** si intende così declinato, per tutti i raggruppamenti

1. Impianti con accreditamento in scadenza nel corso del 2021 e del 2022:

Nessun audit di mantenimento. Il soggetto interessato dovrà avviare un nuovo iter di certificazione secondo l'AdP 2021.

2. Impianti con accreditamento in scadenza nel corso del 2023

Un audit di mantenimento da sostenersi nel corso del 2022, in un periodo compreso tra i 14 mesi ed i 10 mesi prima della scadenza dell'accREDITAMENTO.

Esempio:

impianto con accreditamento in scadenza in data 31.05.2023;
l'audit di mantenimento deve essere condotto nella sua interezza (compresa risoluzione eventuali NC) nel periodo tra il 31.03.2022 ed il 31.07.2022.

Impianti con accreditamento in scadenza nel corso del 2024

Un audit di mantenimento da sostenersi nel corso del 2022, in un periodo compreso tra i 26 mesi ed i 22 mesi prima della scadenza dell'accREDITAMENTO.

Un audit di mantenimento da sostenersi nel corso del 2023, in un periodo compreso tra i 14 mesi ed i 10 mesi prima della scadenza dell'accREDITAMENTO.

Esempio:

impianto con accreditamento in scadenza in data 31.05.2024;
l'audit di mantenimento 2022 deve essere condotto nella sua interezza (compresa risoluzione eventuali NC) nel periodo tra il 31.03.2022 ed il 31.07.2022.

L'audit di mantenimento 2023 deve essere condotto nella sua interezza (compresa risoluzione eventuali NC) nel periodo tra il 31.03.2023 ed il 31.07.2023.

Nota 3 – Definizione tipologia di trattamento “manuale” ai fini della definizione dei requisiti di esecuzione del lotto.

- Settembre 2021
- Luglio 2023

In aggiunta a quanto definito nelle singole specifiche tecniche, ai fini della definizione delle quantità minime su cui deve essere condotto il lotto e della necessità di effettuare o meno specifiche analisi di laboratorio sulle frazioni prodotte, si specifica che:

- Con il termine “impianti che effettuano il trattamento manuale”, si intendono impianti che svolgono la messa in sicurezza e ottengono la frazione indicatore dell'avvenuto trattamento senza l'utilizzo di trituratori o laceratori.
La presenza di trituratori, laceratori o altra strumentazione finalizzata invece alla sola riduzione volumetrica non legata all'ottenimento della frazione indicatore dell'avvenuto trattamento non interferisce nella definizione della tipologia di impianto.
- Per la sub categoria 7 – Schermi Piatti, si applicano le definizioni indicate nella relativa specifica tecnica in merito a “trattamento manuale FPD” e “trattamento meccanico FPD”.

Nota 4 – Applicazione “Art 12 - Misure eccezionali per gestione emergenze di trattamento” - Raggruppamento 3.

Novembre
2021

Il Comitato di Gestione, riscontrata la situazione emergenziale nella gestione del Raggruppamento 3, delibera di applicare le misure eccezionali previste dall’art 12 all’Accordo nella seguente declinazione:

I Sistemi Collettivi e/o gli impianti di trattamento accreditati per R3 possono conferire per il trattamento volumi delle sub categorie 6 (Schermi a CRT) o 7(Schermi Piatti) ad impianti autorizzati con un processo di certificazione in corso, purché gli stessi impianti:

- 1. Abbiano già formalizzato l’attivazione del processo di certificazione dandone comunicazione al Centro di Coordinamento tramite compilazione dell’apposito modulo ([LINK](#)).*
- 2. Pianifichino un audit di verifica entro 2 mesi dalla attivazione del processo di certificazione (punto 1).*
- 3. Concludano, positivamente, il processo di certificazione (con superamento dell’audit e chiusura di tutte le eventuali Non Conformità) entro 6 mesi dalla richiesta di attivazione del processo di certificazione (punto 1).*

Nell’applicazione delle misure eccezionali descritte vengono confermate le misure compensative previste nei commi 3 e 4 dell’Articolo 12.

Le misure eccezionali qui declinate si intendono valide dal 02/11/2021 (data di pubblicazione del presente documento) e sino al 30 aprile 2022, salvo diverse disposizioni del Comitato di Gestione.

La presente Nota 4 si intende superata dalla Nota 5 all’interno dei termini temporali ivi definiti.

**Nota 5 –Emergenza Raggruppamento 3 – Deroga temporanea
Accordo sul Trattamento**

- Novembre 2021
- Febbraio 2022

Il Comitato di Gestione, riscontrata la situazione emergenziale nella gestione del Raggruppamento 3, e verificato che le misure individuate non sono sufficienti a garantire i servizi di ritiro, approva, in via eccezionale e non ripetibile, la seguente deroga temporanea all’accordo sul Trattamento per R3: i Sistemi Collettivi potranno utilizzare per l’invio a trattamento di R3 impianti autorizzati, anche se non certificati, per un tempo massimo di 3 mesi.

Tale deroga si intende valida dal 12 novembre 2021 e termina il 12 febbraio 2022, salvo diverse disposizioni del Comitato di Gestione.

Tale misura non richiede il versamento delle misure economiche compensative.

Il Comitato di Gestione, in considerazione del permanere della situazione di criticità, definisce di mantenere l’attuale deroga sul trattamento di R3 sino al 30.06.2022.

Nota 6 – Tempi minimi di verifica – Chiarimenti ed esempi

- Dicembre 2021
- Luglio 2023

Le indicazioni relative ai tempi minimi di verifica sono riportate nel Regolamento operativo, allegato 1. Le giornate indicate (intese come giornate lavorative di 8 ore/auditor) **sono giornate minime, e non sono da intendersi come indicazione della durata standard di un audit.**

Il numero di giornate minime, infatti, potrebbe non essere sufficiente per l'esecuzione delle verifiche richieste, in ragione della tipologia di impianto, dell'organizzazione delle attività e della tipologia / quantità di flussi gestiti.

Di seguito vengono forniti alcuni esempi, suddivisi per tipologia di verifica (certificazione / mantenimento) e per subcategoria.

NOTA

La sovrapposizione tra diverse attività, laddove prevista, è possibile subordinatamente alla fattibilità tecnica ed alla possibilità di verifica da parte dell'auditor.

Verifiche di certificazione - Sub categorie riconducibili al raggruppamento 1

	Attività	Durata minima	Sovrapposizioni
A	Requisiti generali e di monitoraggio	1 g/auditor	Attività C
B	Fase 1 (per sc 1, 1A; 1B)	1 g/auditor	Attività C
C	Fase 2&3 (per sc 1, 1A; 1B)	2 g/auditor	Attività A , attività B , attività D , attività E
D	Lotto (per sc 2, 3)	½ g/auditor	Attività C
E	Fase 0 (per sc 1A; 1B)	Dipende da impianto	Attività C
F	Campionamenti	½ g/auditor	Attività C , attività D , attività E

Esempi

Solo sub-categoria 1 (frigoriferi Mix):

	A	B	C	D	E	F	Totale	
SC1 (frigo mix)	1	1	2	--	--	½	4,5	con sovrapposizioni = 2 g/a min
Totale	1	1	2			½	4,5	con sovrapposizioni = 2 g/a min

In sovrapposizione alle altre attività
In sovrapposizione alle altre attività

Sub - categoria 1 (frigoriferi Mix) + Sub categoria 2 (climatizzatori):

g/a	A	B	C	D	E	F	Totale	
SC1 (frigo mix)	1	1	2	--	--	½	4,5	con sovrapposizioni = 2 g/a min
SC2 (clima)	1	--	--	½	--	½	2	con sovrapposizioni = 2 g/a min
Totale	2	1	2	½		1	6,5	con sovrapposizioni = 3,5 g/a min

↓
↓

In sovrapposizione alle altre attività
In sovrapposizione tra loro e con altre attività

Sub - categoria 1 (frigoriferi Mix) + Sub categoria 2 (climatizzatori) + Sub - categoria 3 (ammoniaca):

g/a	A	B	C	D	E	F	Totale	
SC1 (frigo mix)	1	1	2	--	--	½	4,5	con sovrapposizioni = 2 g/a min
SC2 (clima)	1	--	--	½	--	½	2	con sovrapposizioni = 2 g/a min
SC3 (amm.)	1	--	--	½	--	½	2	con sovrapposizioni = 2 g/a min
Totale	3	1	2	1		1,5	8,5	con sovrapposizioni = 4 g/a min

↓
↓
↓

In sovrapposizione tra loro
In sovrapposizione alle altre attività
In sovrapposizione tra loro e con altre attività

Verifiche di **certificazione** - Sub categorie riconducibili ai raggruppamenti 2,3,4,5

Attività		Durata minima	Sovrapposizioni
A	Requisiti generali e di monitoraggio	½ g/auditor	<i>Nessuna - Eventuali giornate ulteriori, rispetto alla durata minima, possono essere sovrapposte ad altre attività.</i>
D	Lotto	1 g/auditor	
F	Campionamenti	½ g/auditor	Attività D

Esempi

Solo sub-categoria 5 (R2):

	A	D	F	Totale	
SC5 (R2)	½	1	½	2	con sovrapposizioni = 1,5 g/a min
Totale	½	1	½	2	con sovrapposizioni = 1,5 g/a min

In sovrapposizione alle altre attività

Solo sub-categoria 9 (R4 elettronica di consumo)

	A	D	F	Totale	
SC9 (R4 mix)	½	1	½	2	con sovrapposizioni = 1,5 g/a min
Totale	½	1	½	2	con sovrapposizioni = 1,5 g/a min

In sovrapposizione alle altre attività

Sub-categoria 5 (R2) + Sub-categoria 9 (R4 elettronica di consumo)

	A	D	F	Totale	
SC5 (R2)	½	1	½	2	con sovrapposizioni = 1,5 g/a min
SC9 (R4 mix)	½	1	½	2	con sovrapposizioni = 1,5 g/a min
Totale	1	2	1	4	con sovrapposizioni = 2 g/a min

In sovrapposizione tra loro

In sovrapposizione tra loro e con altre attività

Verifiche di **mantenimento** - Sub categorie riconducibili al **raggruppamento 1**

Attività		Durata minima	Sovrapposizioni
A	Requisiti generali e di monitoraggio	1 g/auditor	massimo di 2 sub-categorie
F	Campionamenti	1/2 g/auditor	<i>Nessun'altra attività – È possibile la sovrapposizione con altre attività di campionamento di sub categorie del raggruppamento</i>

Esempi

Solo sub-categoria 1 (frigoriferi Mix):

	A	F	Totale	
SC1 (frigo mix)	1	½	1,5	nessuna sovrapposizione = 1,5 g/a min
Totale	1	½	1,5	nessuna sovrapposizione = 1,5 g/a min

Sub - categoria 1 (frigoriferi Mix) + Sub categoria 2 (climatizzatori):

	A	F	Totale	
SC1 (frigo mix)	1	½	1,5	nessuna sovrapposizione = 1,5 g/a min
SC2 (clima)	1	½	1,5	nessuna sovrapposizione = 1,5 g/a min
Totale	2	1	3	Con sovrapposizioni = 1,5 g/a min

| *In sovrapposizione tra loro* | *In sovrapposizione tra loro*

Sub - categoria 1 (frigoriferi Mix) + Sub categoria 2 (climatizzatori) + Sub - categoria 3 (ammoniaca):

	A	F	Totale	
SC1 (frigo mix)	1	½	1,5	nessuna sovrapposizione = 1,5 g/a min
SC2 (clima)	1	½	1,5	nessuna sovrapposizione = 1,5 g/a min
SC3 (amm)	1	½	1,5	nessuna sovrapposizione = 1,5 g/a min
Totale	3	1,5	4,5	Con sovrapposizioni = 2,5 g/a min

| *In sovrapposizione tra loro (max 2)* | *In sovrapposizione tra loro*

Verifiche di mantenimento - Sub categorie riconducibili ai raggruppamenti 2,3,4,5

	Attività	Durata minima	Sovrapposizioni
A	Requisiti generali e di monitoraggio	1 g/auditor	massimo di 2 sub-categorie
F	Campionamenti	½ g/auditor	<i>Nessun'altra attività – È possibile la sovrapposizione con altre attività di campionamento di sub categorie del raggruppamento</i>

Solo sub-categoria 5 (R2):

	A	F	Totale	
SC5 (R2)	1	½	1,5	nessuna sovrapposizione = 1,5 g/a min
Totale	1	½	1,5	nessuna sovrapposizione = 1,5 g/a min

Sub-categoria 5 (R2) + Sub-categoria 9 (R4 elettronica di consumo):

	A	F	Totale	
SC5 (R2)	1	½	1,5	nessuna sovrapposizione = 1,5 g/a min
SC9 (R2)	1	½	1,5	nessuna sovrapposizione = 1,5 g/a min
Totale	2	1	3	Con sovrapposizioni = 1,5 g/a min

| *In sovrapposizione tra loro*
 | *In sovrapposizione tra loro*

Sub-categoria 5 (R2) + Sub-categoria 9 (R4 elettronica di consumo) + Sub-categoria 9 (R5):

	A	F	Totale	
SC5 (R2)	1	½	1,5	nessuna sovrapposizione = 1,5 g/a min
SC9 (R4 mix)	1	½	1,5	nessuna sovrapposizione = 1,5 g/a min
SC10 (R5)	1	½	1,5	nessuna sovrapposizione = 1,5 g/a min
Totale	3	1,5	4,5	Con sovrapposizioni = 2,5 g/a min

| *In sovrapposizione tra loro (max 2)*
 | *In sovrapposizione tra loro*

Come indicato dall'art.7 comma 2 dell'Accordo, "l'audit di mantenimento si svolge nella sua interezza in un intervallo tra i 2 mesi precedenti e i 2 mesi successivi ai primi 12 mesi di accreditamento e viene condotto per tutte le sub-categorie per cui l'impianto è certificato".

ESEMPIO



Gli step previsti per la gestione della verifica di mantenimento sono gli stessi utilizzati per la verifica di certificazione (inserimento richiesta, pianificazione attività, esecuzione audit, caricamento documenti, validazione documenti).

L'audit deve essere condotto "nella sua interezza" nel periodo previsto: devono quindi essere completate, nell'intervallo indicato, tutte le attività necessarie, tra cui:

- esecuzione analisi di laboratorio eventualmente richieste dalla specifica tecnica;
 - chiusura delle eventuali non conformità riscontrate in fase di audit, secondo le modalità previste da ciascuna specifica tecnica.
- N.B.:** i tempi di chiusura delle NC variano a seconda della tipologia di non conformità riscontrata. Nei quattro mesi devono essere considerati anche i tempi tecnici necessari all'auditor per verificare il superamento nelle NC;
- validazione della documentazione caricata a portale da parte dell'auditor, attività per la quale è definito un tempo standard di 5 giorni lavorativi.

Esempio:

Inizio certificazione: **15/01/2023** – Fine certificazione: **15/01/2025**.

Intervallo temporale di svolgimento completo dell'audit di mantenimento: **15/11/2023 – 15/03/2024**.

- Se l'audit di mantenimento è eseguito il 15/11/2023, l'audit deve chiudersi entro il 15/03/2024: il termine per la risoluzione delle eventuali non conformità e di validazione della check list è **pari a 4 mesi** e coincide con la scadenza dell'intervallo di mantenimento);
- Se l'audit di mantenimento è eseguito il 15/01/2024, l'audit deve comunque chiudersi entro il 15/03/2024: il termine per la risoluzione delle eventuali non conformità e di validazione della check list è quindi **inferiore a 4 mesi**, perché prevale il vincolo sul limite entro cui deve essere completato il mantenimento.

DETTAGLIO REVISIONI:

Revisione	Data pubblicazione	Data entrata in vigore	Modifiche intercorse
1.0	15 settembre 2021	---	
2.0	Luglio 2023	1 gennaio 2024	Revisione periodica
2.1	Marzo 2024	1 gennaio 2024	Aggiunta nota 7